

AVVISO PUBBLICO PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE REGIONALE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E LA SELEZIONE DI N. 10 NUOVI CENTRI

Art.1 Finalità dell'Avviso

Art 2. Servizi e attività dei Centri per la famiglia

Art 3. Risorse finanziarie ed erogazione del finanziamento

Art 4. Soggetti beneficiari delle risorse

Art 5. Partenariato

Art 6. Criterio di ripartizione delle risorse assegnate

Art 7. Modalità di presentazione della domanda e documentazione richiesta

Art 8. Termini e modalità di presentazione delle domande

Art 9. Istruttoria

Art 10. Valutazione dei progetti - funzioni della Commissione di valutazione - criteri di valutazione

Art 11. Rendicontazione

Art 12. Modifiche del progetto

Art 13. Revoca del finanziamento

Art 14. Trattamento dei dati personali

Art 15. Informazioni

Art 16. Pubblicità e logo

Art. 17 Foro Competente

Art. 1 Finalità dell'Avviso

Con il presente Avviso, in attuazione della deliberazione della Giunta n. 114 del 05/03/2026, si intende ampliare la rete regionale dei Centri per la Famiglia attraverso la selezione di n. 10 nuovi Centri, al fine di garantire una distribuzione territoriale più equa e omogenea dei servizi.

L'ampliamento della rete dei Centri per la Famiglia consentirà di offrire alle famiglie del Lazio interventi professionali qualificati e servizi di prossimità, con l'obiettivo di prevenire e sostenere situazioni di fragilità.

In tale prospettiva, i Centri per la Famiglia si configurano come presidi territoriali di primo livello, con funzioni di prevenzione, orientamento e accompagnamento. Essi svolgono un ruolo fondamentale nell'intercettazione precoce dei bisogni delle famiglie e nell'erogazione di risposte tempestive, integrate e coordinate con la rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari presenti sul territorio.

Il rafforzamento di un sistema di interventi anticipatori e integrati mira a prevenire l'evoluzione delle condizioni di vulnerabilità verso situazioni di disagio conclamato, riducendo il ricorso a interventi specialistici ad alta intensità. In questo quadro, i Centri per la Famiglia assumono una funzione strategica nell'ambito delle politiche di prevenzione, di promozione del benessere e di sostegno alla genitorialità, contribuendo allo sviluppo di un modello di welfare territoriale fondato sulla prossimità, sull'integrazione interistituzionale e sulla presa in carico precoce.

Attraverso attività di informazione, orientamento, ascolto e accompagnamento, i Centri sono finalizzati a sostenere le competenze genitoriali, promuovere il benessere delle relazioni familiari e rafforzare le reti di supporto formali e informali, favorendo un accesso appropriato, graduale e consapevole ai servizi.

Tale approccio consente di ridurre il ricorso a interventi tardivi, frammentati e prevalentemente riparativi, privilegiando invece modalità di intervento preventive, integrate e orientate alla promozione del benessere familiare.

Art. 2

Servizi e attività dei Centri per la famiglia

I centri per la famiglia sono da intendersi quelle strutture che erogano, direttamente o tramite la valorizzazione delle reti sociali territoriali, servizi di supporto al territorio, quali:

1) servizi di base:

- a) promozione del fondamentale ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;
- b) analisi dei bisogni emergenti per la pianificazione delle attività;
- c) mediazione familiare e supporto alla genitorialità, nella relazione tra genitori e figli;
- d) sostegno al benessere delle relazioni familiari, con un'attenzione particolare alla gestione delle conflittualità;
- e) percorsi per il supporto e lo sviluppo delle competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano i processi di crescita e autonomia dei minori;
- f) azioni per il sostegno alla genitorialità, in condizione di disagio e fragilità sociale;
- g) azioni per promuovere l'affidamento familiare e l'adozione;

2) servizi di informazione, accoglienza e orientamento:

- a) sportello informativo e di prima accoglienza, finalizzato a fornire alle famiglie informazioni aggiornate sui servizi, le risorse e le opportunità disponibili a livello locale, regionale e nazionale nei diversi ambiti di interesse familiare;
- b) orientamento ai servizi del territorio, mediante analisi della domanda e indirizzamento verso i servizi più appropriati, in raccordo con la rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari;
- c) accompagnamento all'accesso ai servizi, ove necessario, attraverso azioni di supporto attivo alle famiglie;
- d) informazione sulle misure di sostegno e sulle opportunità per le famiglie, con particolare riferimento agli interventi economici, ai servizi educativi, scolastici e sociosanitari;

- e) diffusione delle informazioni attraverso modalità multicanale, quali sportelli in presenza, contatti telefonici, materiali informativi cartacei, newsletter, siti web e altri canali digitali, garantendo modalità di accesso non esclusivamente informatiche;

3) servizi di ascolto e counseling

3.1) Interventi rivolti agli adolescenti:

- a) sportello di ascolto psicologico individuale, finalizzato all'accoglienza della domanda, alla valutazione del bisogno e al sostegno nelle situazioni di disagio emotivo, relazionale e scolastico;
- b) percorsi di counseling orientativo ed evolutivo, volti a supportare i processi di crescita, la costruzione dell'identità personale, la gestione delle emozioni e l'orientamento scolastico e formativo;
- c) attività di gruppo per adolescenti, condotti da professionisti qualificati, su tematiche inerenti per esempio alle relazioni interpersonali, all'affettività, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, alle dipendenze comportamentali e alla gestione dei conflitti;
- d) progetti di ascolto e supporto psicologico in ambito scolastico, realizzati in collaborazione con gli istituti del territorio, finalizzati all'intercettazione precoce del disagio adolescenziale, alla promozione del benessere emotivo e relazionale e al rafforzamento delle competenze personali e sociali.

3.2) Interventi rivolti ai genitori:

- a) sportello di consulenza genitoriale, finalizzato al sostegno delle competenze educative e alla gestione delle difficoltà relazionali con i figli in età adolescenziale;
- b) percorsi di counseling genitoriale, strutturati in cicli di incontri individuali o di coppia, per il supporto alla funzione educativa, alla comunicazione intrafamiliare e alla comprensione delle dinamiche tipiche della fase adolescenziale;
- c) gruppi di confronto e auto-mutuo-aiuto tra genitori, con funzione preventiva e di sostegno, su tematiche quali regole e limiti, utilizzo delle tecnologie digitali, rapporto con il contesto scolastico e prevenzione del disagio giovanile;

4) servizi di sostegno alla maternità e alla famiglia nei primi 1000 giorni:

- a) servizio di accompagnamento alla gravidanza e al periodo post-natale, mediante colloqui individuali e interventi domiciliari a favore della donna in gravidanza e del nucleo familiare, finalizzati al sostegno relazionale, alla prevenzione dell'isolamento sociale e al rafforzamento delle competenze genitoriali;
- b) servizio di supporto domiciliare alla relazione genitore-bambino (0-12 mesi), volto a favorire la costruzione del legame affettivo e a sostenere la gestione della quotidianità connessa alla cura del neonato, attraverso interventi di prossimità non sanitari;
- c) gruppi di sostegno alla maternità e alla genitorialità precoce, strutturati come spazi di confronto e mutuo supporto tra genitori, condotti da figure di sostegno alla maternità, con finalità di prevenzione del disagio psicosociale e promozione del benessere familiare;
- d) interventi di accompagnamento in situazioni di fragilità, rivolti a donne in gravidanza e famiglie con figli 0-12 mesi in condizioni di vulnerabilità sociale, relazionale o economica, mediante azioni personalizzate di affiancamento e sostegno continuativo;
- e) percorsi di affiancamento alla cura quotidiana del neonato, consistenti in attività di supporto non direttivo alla gestione delle routine familiari, all'organizzazione dei tempi di cura e alla

transizione al rientro a domicilio dopo il parto, nel rispetto delle scelte educative e genitoriali della famiglia.

Art. 3

Risorse finanziarie ed erogazione del finanziamento

1. Le risorse finanziarie destinate al presente Avviso sono complessivamente pari ad euro 2.172.500,00, così ripartite per ogni singola proposta progettuale:
 - pari ad euro 97.250,00 per le attività di cui al paragrafo 1 dell'art. 2 del presente Avviso;
 - pari ad euro 40.000,00 per le attività di cui al paragrafo 2 dell'art. 2 del presente Avviso;
 - pari ad euro 40.000,00 per le attività di cui al paragrafo 3 dell'art. 2 del presente Avviso;
 - pari ad euro 40.000,00 per le attività di cui al paragrafo 4 dell'art. 2 del presente Avviso.
2. I progetti ammessi al contributo hanno durata annuale, dovranno essere attivati entro 60 giorni dall'ammissione al finanziamento e concludersi entro 12 mesi dalla dichiarazione di inizio delle attività progettuali. È possibile richiedere una proroga della durata massima di 6 mesi.
3. L'erogazione del finanziamento delle istanze ammesse a contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
 - l'80% dell'importo verrà erogato all'atto dell'assegnazione del contributo;
 - il saldo dell'importo, pari all'ulteriore 20%, ovvero alla minore somma risultante dal rendiconto approvato, verrà erogato a seguito di presentazione della rendicontazione finale del progetto, di cui all'articolo 11, che deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.
4. La Regione si riserva di svolgere, senza preavviso, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art 4.

Soggetti beneficiari delle risorse

1. Possono partecipare al presente Avviso, presentando una proposta progettuale:
 - ✓ i distretti socio-sanitari, di cui all'art. 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
 - ✓ i Municipi di Roma Capitale.
2. I Distretti sociosanitari e i Municipi di Roma Capitale, all'atto della partecipazione, si impegnano, in caso di ammissione al contributo, a mettere a disposizione i locali idonei all'accoglienza del Centro e all'erogazione dei servizi, indicando l'immobile nella proposta progettuale e il vincolo di destinazione per tutta la durata del finanziamento.

Art. 5

Partenariato

1. I progetti possono prevedere partenariati eterogenei e complementari, da dichiararsi nella proposta progettuale, formati da una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio e da partner istituzionali funzionali alla realizzazione dell'intervento. I partner possono

appartenere, a titolo esemplificativo, al mondo del terzo settore, delle istituzioni, dei sistemi di istruzione e formazione professionale, dell'università, della ricerca. In caso di partenariato il proponente sarà responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti della Regione.

2. In caso di partenariato con Enti del Terzo settore (ETS), gli stessi dovranno essere iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 6

Criterio di ripartizione delle risorse assegnate

1. Al fine di garantire un'equa distribuzione territoriale e assicurare livelli essenziali di accessibilità ai servizi sull'intero territorio regionale, in conformità con l'Allegato A della DGR n. 114 del 05/03/2026, le risorse destinate all'attivazione dei nuovi Centri per la Famiglia sono così ripartite:
 - n. 5 Centri per il territorio di Roma Capitale;
 - n. 2 Centri per il territorio della Città Metropolitana di Roma;
 - n. 3 Centri per i territori delle altre Province della Regione Lazio;
2. l'assegnazione delle risorse, nell'ambito di ciascuna ripartizione territoriale, avverrà secondo i seguenti criteri di priorità decrescente:
 - a) assenza o minor numero di Centri per la Famiglia già attivi nel Distretto socio-sanitario o nel Municipio di Roma Capitale;
 - b) maggior punteggio conseguito in sede di valutazione tecnica di cui al successivo Art. 8;
 - c) maggiore consistenza della popolazione residente nel Distretto socio-sanitario o nel Municipio;
3. saranno ammesse a contributo esclusivamente le proposte progettuali che avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100;
4. con riferimento alla quota riservata alle Province della Regione Lazio (esclusa Roma), non potrà essere finanziata più di una proposta per singola Provincia.

Art. 7

Modalità di presentazione della domanda e documentazione richiesta

1. I soggetti proponenti devono presentare, a pena di esclusione, apposita **domanda di ammissione al contributo**, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente proponente. Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
2. la domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
 - **Modello B** – Scheda progettuale;

- **Modello C** – Piano finanziario.

Tra gli allegati è inoltre disponibile l’Informativa privacy, resa secondo le disposizioni di legge.

Art. 8

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze di partecipazione, corredate della documentazione di cui all’art. 5 del presente Avviso, devono essere presentate **entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione**, esclusivamente a mezzo **PEC** al seguente indirizzo: **cultura@pec.regione.lazio.it**.
2. La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: **“Avviso pubblico per l’ampliamento della rete regionale dei Centri per la Famiglia e la selezione di n. 10 nuovi Centri”**.
3. L’invio dell’istanza di partecipazione comporta la **piena conoscenza, accettazione e rispetto** delle disposizioni contenute nel presente Avviso.
4. La Regione Lazio **non assume responsabilità** per la mancata ricezione delle istanze dovuta a disguidi tecnici, ritardi o altre cause non imputabili all’Amministrazione.
5. La Regione Lazio non è altresì responsabile della mancata ricezione da parte dei soggetti proponenti di eventuali comunicazioni a loro dirette, qualora ciò sia dovuto a **errata o incompleta indicazione dei dati anagrafici o dei recapiti** nell’istanza di partecipazione.
6. Il presente Avviso è pubblicato sul **sito istituzionale della Regione Lazio**: www.regione.lazio.it.

Art. 9

Istruttoria

Le istanze presentate saranno ammesse alla valutazione di merito a seguito di controllo istruttorio relativo al rispetto dei termini di recepimento della domanda, al possesso dei requisiti di partecipazione e alla trasmissione della documentazione stabilita dal presente Avviso.

Art.10

Valutazione dei progetti - funzioni della Commissione di valutazione - criteri di valutazione

1. La valutazione dei progetti ammessi è effettuata da una Commissione di valutazione nominata, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, con atto del Direttore della Struttura competente.
2. In fase di valutazione la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni progetto, con valore massimo pari a 100, raggiungibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in base ai seguenti criteri:

Punteggio massimo: 100 punti

Criterio	Descrizione	Indicatori di valutazione	Punteggio max
1. Coerenza con le finalità dell'intervento	Grado di rispondenza del progetto agli obiettivi dei Centri per la Famiglia e alle politiche regionali per la famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza degli obiettivi - Coerenza con le finalità di prevenzione e supporto precoce - Centralità della famiglia come soggetto attivo 	15 punti
2. Analisi del contesto e dei bisogni territoriali	Capacità di leggere il territorio e i bisogni emergenti delle famiglie	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di dati territoriali - Coerenza tra bisogni rilevati e attività proposte - Connessione con la programmazione distrettuale 	15 punti
3. Qualità della proposta progettuale	Completezza, chiarezza e strutturazione del progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Articolazione delle attività - Metodologia di intervento - Innovatività dei servizi proposti - Approccio di welfare comunitario 	20 punti
4. Articolazione dei servizi (base e specialistici)	Adeguatezza e integrazione tra servizi di base e specialistici	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza dei servizi di base (accoglienza, orientamento, analisi bisogni) - Presenza dei servizi specialistici previsti (mediazione, genitorialità, puerperio ecc.) - Integrazione tra le diverse tipologie di servizi 	15 punti
5. Rete territoriale e integrazione con i servizi	Capacità di lavorare in rete con soggetti pubblici e privati	<ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari - Collaborazione con scuole, terzo settore, associazioni familiari - Accordi o protocolli di intesa 	15 punti

Criterio	Descrizione	Indicatori di valutazione	Punteggio max
6. Professionalità e organizzazione del servizio	Adeguatezza delle risorse umane ed economiche dell'organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di figure professionali qualificate (psicologi, assistenti mediatori, educatori ecc.) - Coerenza delle risorse economiche rispetto ai servizi erogati - Chiarezza dell'organigramma - Modalità di accesso e funzionamento del centro 	10 punti
7. Monitoraggio e valutazione degli esiti	Capacità di misurare i risultati e l'impatto sociale	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatori di risultato - Strumenti di rilevazione (questionari, report, follow-up) - Valutazione del miglioramento del benessere familiare 	10 punti

3. Al termine della valutazione delle proposte progettuali sarà predisposta una graduatoria delle candidature ammesse a finanziamento, sulla base del punteggio complessivo attribuito, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.
4. I progetti presentati da distretti/municipi che abbiano già beneficiato di un contributo regionale per l'apertura o il funzionamento di un Centro per la Famiglia sono inseriti in graduatoria, secondo il punteggio conseguito, successivamente ai progetti presentati dai distretti/municipi che non hanno già ricevuto tale contributo, al fine di garantire priorità a questi ultimi.
5. Al termine dei lavori, la Commissione di valutazione trasmetterà i verbali e le graduatorie:
 - a) dei progetti ammissibili e finanziabili;
 - b) dei progetti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
 - c) dei progetti non ammissibili.
6. Le graduatorie saranno approvate con determinazione del Direttore della Struttura competente e pubblicate sul BUR della Regione Lazio e sul sito <http://www.regione.lazio.it>. La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
7. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare tale procedura pubblica con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.

Art 11.

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno realizzare i progetti approvati e trasmettere la relativa rendicontazione alla Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio Civile - Area Famiglia e Pari Opportunità esclusivamente via PEC: pariopportunita@pec.regione.lazio.legalmail.it.
2. La rendicontazione del progetto realizzato dovrà:
 - contenere l'atto di approvazione del rendiconto contabile, predisposto dal soggetto destinatario del contributo;
 - includere una relazione finale sul progetto realizzato, che sia coerente, sia in termini di iniziative svolte sia di tipologia delle spese sostenute, con quanto indicato nella domanda di finanziamento presentata;
 - essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario del contributo.
3. L'ammissibilità delle spese attiene alla coerenza sostanziale della documentazione contabile presentata con quanto previsto nel piano economico del progetto ammesso a contributo. I requisiti generali di ammissibilità sono riassumibili nei seguenti:
 - la spesa non deve essere finanziata con altri fondi pubblici e/o privati;
 - la spesa deve essere effettivamente e definitivamente sostenuta e documentabile con giustificativo di pagamento;
 - la spesa deve essere coerente con il budget di progetto.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - Spese per il personale: in misura non inferiore all' 85% del finanziamento assegnato;
 - Spese per allestimento locali (allestimento spazio neutro, acquisto piccolo mobilio ecc.): spesa massima consentita pari al 30% del finanziamento assegnato;
 - Costi vari (cancelleria, materiale informativo, comunicazione, ecc.): spesa massima consentita pari al 5% del finanziamento assegnato.
5. Qualora il piano economico presentato preveda quote di cofinanziamento da parte dell'Ente beneficiario del contributo, anche tali quote dovranno essere integralmente rendicontate.
6. Non sono finanziabili spese di investimento.
7. Nel caso in cui l'ammontare delle spese sostenute e rendicontate risulti inferiore al costo dell'intera iniziativa realizzata riportata nella domanda di contributo, si procederà a ridurre l'importo assegnato e al recupero delle somme liquidate e non dovute.
8. La mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti darà luogo al recupero delle somme erogate secondo le vigenti modalità.

Art. 12

Modifiche del progetto

Su richiesta motivata, potranno essere autorizzate parziali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale, a condizione che le stesse non alterino l'impianto e la finalità del progetto

approvato. La richiesta deve essere obbligatoriamente inviata alla pec: pariopportunita@pec.regione.lazio.it.

Art. 13

Revoca del finanziamento

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti;
- b) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). A tale proposito si veda l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Allegato Informativa Privacy).

Art. 15

Informazioni

Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Sul medesimo sito web saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso, del formulario e degli altri allegati entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

È onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine sopra indicato, al fine di acquisirne la dovuta conoscenza.

Gli enti interessati potranno formulare quesiti inerenti la presentazione della proposta progettuale rivolgendoli al Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Gloria Pacchioni, Funzionario titolare di Elevata Qualificazione di II fascia: Interventi per le famiglie, alla seguente mail: gpacchioni@regione.lazio.it.

Alle richieste di chiarimento di interesse generale verrà data risposta, mediante pubblicazione di apposite FAQ sul sito www.regione.lazio.it entro 5 giorni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione delle proposte progettuali.

Art. 16
Pubblicità e logo

Tutti i Centri per la Famiglia, beneficiari finali dell'intervento di cui al presente articolo, dovranno essere riconoscibili come tali, riportando una targa di identificazione con il logo ufficiale del Dipartimento per le Politiche della famiglia e la dicitura "Con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia", sia sulla targa identificativa da apporre all'entrata del Centro, sia sulla documentazione informativa, sia cartacea che digitale, ivi incluso il sito web, di cui dovranno dotarsi. Essi dovranno, inoltre, dotarsi di una "Carta dei servizi".

Art.17
Foro Competente

Per le eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.